

# SOGGETTI ESENTI DALL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Alcune categorie – per ora – sono esentate dall'obbligo della fattura elettronica, queste sono:

- **coloro che applicano il regime forfettario** (commi 54-89, art. 1, legge 190/2014)
- **coloro che applicano il regime di vantaggio** (commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011)
- **il regime speciale degli agricoltori** (articolo 34, comma 6 del Dpr 633/72)
- **le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di non residenti**, comunitari ed extra comunitari

Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.

## Riferimenti normativi

**Comma 909, art. 1 Legge 205/2017.** Al DL 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni: (..)

3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »

**Comma 916, art. 1 Legge 205/2017.** Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. (..)

**Circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 13/E del 2 luglio 2018**